

Emendamento all'atto n. 103Bis – Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale recante: "Disposizioni in materia di tributi regionali".

EMENDAMENTO ALL'ARTICOLATO

AMMISSIBILE

EX ART. 69 R. I.

1. Gli articoli 1,2,3,4 e 5 dell'Atto n. 103Bis recante: "Disposizioni in materia di tributi regionali" sono sostituiti dal seguente:

"Articolo 1

(Disposizioni in materia di addizionale regionale all'Imposta sul reddito delle persone fisiche, di Imposta regionale sulle attività produttive e relative norme finanziarie)

1. Nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, a decorrere dall'anno d'imposta 2025, in attuazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, "Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario", l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) è stabilita per scaglioni di reddito applicando all'aliquota di base le seguenti maggiorazioni:
 - a) fino a 15.000 euro, maggiorazione dello 0,5 per cento;
 - b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro, maggiorazione dello 1,79 per cento;
 - c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro maggiorazione dello 1,89 per cento;
 - d) oltre 50.000 euro, maggiorazione dello 2,1 per cento.
2. Per gli anni d'imposta 2025, 2026 e 2027, le maggiorazioni dell'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di cui al comma 1 lettere a) e b) non trovano applicazione nei confronti dei soggetti con un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, fino a 28.000,00 euro.
3. Per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027 è disposta una detrazione dall'addizionale regionale all'IRPEF pari a 150,00 euro, in favore dei soggetti con un reddito imponibile

complessivo, ai fini dell'addizionale regionale all'IRPEF, compreso tra 28.001 e 50.000,00 euro, ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al precedente periodo non può, comunque, derivare il riconoscimento di alcun credito d'imposta.

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 24 dicembre 2007, n. 36 "Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria" sono aggiunti i seguenti commi:

"1-bis A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, l'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali" è maggiorata di 0,40 punti percentuali."

"1-ter La disposizione di cui al comma 1 bis non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista all'art.16, comma 1 del D.Lgs. 446/1997 è già stata ridotta o aumentata con legge regionale."

5. Le maggiori entrate derivanti dai precedenti commi 1, 2 e 3 sono stimate in 52.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2025 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027.
6. Le maggiori entrate derivanti dal comma 4 sono stimate in 14.000.000,00 di euro a decorrere dall'anno 2026 e sono imputate alla tipologia 101 "Imposte, tasse e proventi assimilati" del Titolo 1 "Entrate correnti di natura tributaria, contribuiva e perequativa" del bilancio di previsione 2025-2027, annualità 2026 e successive.
7. Nel caso in cui si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti negativi rispetto alle previsioni di maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi precedenti, la Giunta regionale, nelle more della necessaria variazione di bilancio, è autorizzata, con proprio atto, a limitare la valenza autorizzatoria degli stanziamenti delle spese non obbligatorie del bilancio di previsione di ciascun esercizio, al fine di garantire gli equilibri di bilancio. Con riferimento a tali limitazioni di stanziamenti non possono essere assunte obbligazioni giuridiche.

8. Nelle more della definizione della manovra di variazione del Bilancio di previsione 2025-2027 approvato con legge regionale 4 novembre 2024, n. 29, (Bilancio di previsione della Regione Umbria 2025-2027) le maggiori entrate di cui al presente articolo sono iscritte nel Bilancio regionale di previsione 2025-2027 come segue:
- quanto ad euro 34.200.000,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 1;
 - quanto ad euro 12.840.666,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 12.840.667,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 13 "Tutela della salute", Programma 04 "Servizio sanitario regionale - ripiano di disavanzi sanitari relativi ad esercizi pregressi", Titolo 1;
 - quanto ad euro 4.959.334,00 negli stanziamenti dell'esercizio 2025 ed euro 53.159.333,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 della Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1.
9. Ai periodi di imposta precedenti all'entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa previgente."

RELAZIONE

Il progressivo aumento della rigidità della spesa del bilancio e i vincoli di finanza pubblica divenuti ancora più stringenti a decorrere dal 2025 con i nuovi parametri di equilibrio concordati in sede europea, hanno visto la loro concretizzazione, attraverso un taglio lineare dei trasferimenti da parte del Governo, con una riduzione di circa 40 milioni dei trasferimenti dallo Stato centrale alla regione Umbria nel prossimo triennio.

Una riduzione dei trasferimenti che va ad assommarsi al deficit strutturale con un risultato economico

negativo ad oggi di 34,2 milioni di euro del consolidato regionale della sanità, esito dello squilibrio tra il disavanzo delle 4 aziende del Servizio sanitario regionale e il risultato positivo della Gestione Sanitaria Accentrata regionale nonché alla necessità di risorse per la ricostituzione del fondo di dotazione delle aziende sanitarie pari a 38,522 mln, quest'ultimo con la possibilità di rateizzazione ricondotta alle tre annualità previste della manovra.

La necessità irrinunciabile è fornire risposte alle esigenze delle persone e della comunità regionale non potendo comprimere ulteriormente il fabbisogno necessario a garantire la continuità dei servizi essenziali, in primo luogo la sanità pubblica, ha determinato l'obbligo di attivare la manovra fiscale in oggetto finalizzata a recuperare le risorse indispensabili per assicurare:

- un sistema sanitario pubblico efficiente, accessibile e di qualità per tutti i cittadini;
- il sostegno per un efficiente e sostenibile trasporto pubblico locale;
- il sistema del diritto allo studio e dei servizi agli studenti;
- il potenziamento degli interventi nell'ambito sociale ed educativo e di contrasto alla povertà;
- lo sviluppo economico, le politiche attive del lavoro, la cura dell'ambiente e del territorio;

- il cofinanziamento integrale dei programmi comunitari fino ad oggi insufficiente.

L'ordinamento giuridico riconosce alle Regioni autonomia finanziaria che si concretizza principalmente con la capacità fiscale attraverso la facoltà di regolazione di aliquote e di tributi assegnati alle Regioni e che agiscono sui redditi prodotti nei rispettivi territori e/o dai rispettivi residenti.

Le politiche di garanzia minima per la coesione sociale e la tenuta del sistema regionale che si intendono realizzare richiedono importanti risorse per reperire le quali si è deciso di intervenire sulle

leve fiscali entro i margini di manovra riconosciuti alla finanza regionale parametrandone il più possibile l'effetto in base ai redditi e salvaguardando quelli più bassi.

In particolare, la maggiorazione dell'addizionale regionale all'IRPEF opera con progressività su tutti e quattro gli scaglioni di reddito.

Viene però introdotta una detassazione dell'intera maggiorazione di aliquota regionale rispetto all'aliquota base, sia di quella già in vigore e applicata fino ad oggi sia di quella ulteriore prevista con la presente manovra, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'imposta fino a 28.000 euro.

Inoltre, per la classe di redditi da 28.000 a 50.000 viene introdotta una detrazione di euro 150 dall'imposta dovuta.

La manovra sull'IRAP interviene con una maggiorazione nella misura dello 0,40 punti base sull'aliquota ordinaria (3,90%), estesa in modo omogeneo su una platea differenziata di categorie economiche. Essendo sia l'addizionale IRPEF che l'IRAP in aumento non si applicano i limiti previsti

nei casi di riduzione dell'uno ed aumento dell'altro tributo.

Gli effetti della manovra fiscale avranno una decorrenza differenziata; infatti l'addizionale regionale all'IRPEF decorre dall'anno di imposta 2025, mentre per l'IRAP le maggiorazioni previste decorreranno dal 1° gennaio 2026.

La maggiorazione IRAP disposta con il presente provvedimento non si applica nel caso in cui l'aliquota prevista sia stata già ridotta o aumentata con precedenti disposizioni normative regionali.

Con la presente proposta la Giunta regionale non interviene sulla Tassa auto, nonostante la Regione Umbria non abbia mai applicato alcuna maggiorazione sulle aliquote base fissate dallo Stato ma ha al contrario disposto alcune agevolazioni e riduzioni che rimangono quindi confermate.

Le maggiori entrate previste con il presente disegno di legge sono accantonate nel bilancio regionale 2025-2027 in attesa della definizione della legge regionale di variazione che ripartisce le risorse tra gli interventi soprarichiamati in coerenza con gli obiettivi strategici fatte salve le risorse destinate direttamente al ripiano del disavanzo sanitario e alla ricostituzione del fondo di dotazione delle aziende sanitarie.

Non è ancora stato emanato, tra l'altro, il decreto formale di riparto del contributo alla finanza pubblica a carico delle Regioni disposto, a decorrere dal 2025, al comma 787 della Legge n. 207/2024 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2025 e bilancio pluriennale per il triennio 2025-2027). La legge statale prevede l'obbligo a carico delle regioni di accantonare nella parte corrente del bilancio tale contributo già nell'esercizio in corso per ciascuno degli esercizi 2025-2027. Per la Regione Umbria il contributo previsto è pari a 5,5 milioni di euro nel 2025 e a 16,5 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

A. Addizionale regionale all'IRPEF

Disciplina del tributo

L'addizionale regionale all'IRPEF è stata istituita dall'art. 50 del D.Lgs. n. 446 del 1998, il quale dispone che la stessa è determinata applicando l'aliquota, fissata dalla Regione e dalla Provincia autonoma in cui il contribuente ha la residenza, al reddito complessivo determinato ai fini dell'IRPEF. La disciplina dell'addizionale regionale all'IRPEF è stata integrata dall'art. 6 del D.Lgs. n. 68 del 2011.

L'aliquota di base dell'addizionale dall'anno 2012 è pari all'1,23 %. La maggiorazione a decorrere dal 2015 non può essere superiore a 2,1 punti percentuali. Nel caso in cui la regione decida di non adottare un'unica aliquota ma una pluralità di aliquote differenziate tra loro, queste devono essere articolate esclusivamente in relazione ai medesimi scaglioni di reddito stabiliti per l'IRPEF, ai sensi del comma 4 dell'articolo 6 del D.lgs n. 68/11, nonché diversificate e crescenti in relazione a ciascuno di essi.

La norma nazionale ha introdotto, inoltre, una serie di vincoli incrociati a partire dalla facoltà delle Regioni di rimodulare l'addizionale regionale IRPEF e l'IRAP finalizzata a limitare gli spazi di discrezionalità delle Regioni affinché la riduzione del carico fiscale sulle imprese non sia compensata dall'aumento dello stesso sulle persone fisiche. Nello specifico:

- l'articolo 5 comma 3 dispone che non può essere disposta la riduzione dell'IRAP se la maggiorazione di cui all'articolo 6, comma 1 (aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF di base), è superiore a 0,5 punti percentuali;
- l'articolo 6, comma 3, prevede che resta fermo il limite della maggiorazione di 0,5 punti percentuali, se la regione abbia disposto la riduzione dell'IRAP. La maggiorazione oltre i 0,5 punti percentuali non trova applicazione sui redditi ricadenti nel primo scaglione di redditi IRPEF (fino a 15.000 Euro).

La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per l'anno 2022), all'articolo 1, comma 2, lettera a), ha riformulato l'articolo 11, comma 1, del TUIR, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, stabilendo che l'IRPEF è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili, specifiche aliquote differenziate per i seguenti quattro scaglioni di reddito, che si sostituiscono ai cinque scaglioni stabiliti dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 2021:

scaglioni di reddito

fino a 15.000 euro;

oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro;

oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro;

oltre 50.000 euro.

Con la Legge regionale 16 marzo 2022, n. 3 "Adeguamento della normativa regionale alle modifiche legislative in ordine all'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche. Art. 1 commi 5 e 6, della legge 30 dicembre 2021, n. 234", la Regione ha adeguato, con decorrenza dall'anno 2022 l'articolazione delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF ai quattro scaglioni definiti dalla citata norma statale (legge 30 dicembre 2021, n. 234).

La legge di Bilancio dello Stato per il 2025 ha reso strutturale la riduzione, da quattro a tre, delle aliquote Irpef (23, 35 e 43 per cento) già prevista per l'anno 2024 dal D.lgs 216/2023.

L'art.1 della Legge n.207/2024, prevede al comma 727, che nelle more del riordino della fiscalità degli enti territoriali, prevista dal D.Lgs. n.68/2011, le Regioni possano determinare, per gli anni di imposta 2025, 2026 e 2027, aliquote differenziate dell'addizionale regionale all'IRPEF sulla base degli scaglioni di reddito previgenti nel 2024.

A tal fine, la medesima legge statale ha disposto il **differimento al 15 aprile 2025** del termine di cui all'articolo 50 comma 3, secondo periodo (31 dicembre dell'anno precedente), del Decreto legislativo n. 446/97 per modificare gli scaglioni di reddito previsti dall'art.11, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e le aliquote dell'addizionale regionale all'Irpef.

Intervento normativo regionale

Con la manovra fiscale in oggetto, si conferma l'articolazione dell'addizionale regionale su quattro scaglioni di reddito e la salvaguardia dei criteri di progressività a cui il sistema è informato. Fermo restando il quadro normativo sopra descritto, e nel rispetto del criterio di gradualità delle aliquote dell'addizionale regionale all'IRPEF in relazione alle fasce di reddito imponibile, la presente proposta prevede l'applicazione di nuove aliquote dell'addizionale regionale pari a 0,50 per il primo scaglione, 1,79% per lo scaglione di reddito tra 15 mila e 28 mila euro dell'1,89% per lo scaglione tra 28 mila euro e 50 mila euro, del 2,1% per lo scaglione di reddito imponibile superiore a 50 mila euro. L'intervento complessivo proposto prevede le aliquote sulla parte discrezionale regionale come di seguito riportato:

Scaglione di reddito Maggiorazione addizionale regionale IRPEF

fino a 15.000 euro 0,50%

da 15.000 a 28.000 euro 1,79%

da 28.000 a 50.000 euro 1,89%

oltre 50.000 euro 2,1%

La manovra prevede inoltre per gli anni 2025, 2026 e 2027 la non applicazione delle maggiorazioni previste per i redditi fino a 28.000,00 euro e una detrazione nella misura di 150,00 euro per i redditi compresi tra 28.001 e 50.000,00 euro.

B. Imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)

Disciplina del tributo

L'imposta regionale sulle attività produttive, nota con l'acronimo IRAP, è stata istituita con il decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446 "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali". È un'imposta di competenza regionale che, nella sua applicazione più comune, colpisce il valore della produzione netto delle imprese e per gli enti e le amministrazioni le retribuzioni dei lavoratori dipendenti e i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente. L'IRAP è dovuta da coloro che esercitano abitualmente, nel territorio della Regione, un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione di beni o servizi. In tale definizione sono da ricomprendere anche i soggetti che non hanno la sede principale in Umbria, ma che mediante una stabile organizzazione nel territorio regionale svolgono un'attività soggetta ad IRAP per un periodo di tempo non inferiore a 3 mesi. Il gettito dell'Irap è attribuito alle Regioni per coprire prevalentemente le spese del Servizio sanitario nazionale.

In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 43 della legge 244/2007 che prevede la "regionalizzazione" dell'Irap a decorrere dal 1 gennaio 2009 è stata adottata la L.R. n. 26/2008 che istituisce l'imposta regionale sulle attività produttive, modificata nel 2011, con l'art. 7 della L.R. n. 14.

Con quest'ultimo intervento normativo si è stabilito (ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 68/2011) che la gestione del tributo è affidata all'Agenzia delle Entrate.

Le regioni, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n.446/97, hanno facoltà di variare le aliquote per settori di attività e per categorie di soggetti passivi, in aumento o in diminuzione fino a 0,92 punti percentuali.

Tale norma è stata integrata dal D.Lgs. 68/2011 il quale prevede che dal 2013 le Regioni possano ridurre le aliquote Irap fino ad azzerarle e disporre deduzioni dalla base imponibile.

Con legge regionale n.36/2007, sono state apportate variazioni in aumento di determinate categorie economiche.

Con precedenti leggi regionali n.13/2001, n. 6/2006, n. 36/2007 e n. 5/2014, sono state ridotte al di sotto dell'aliquota base del 3,90% le aliquote riferite a particolari soggetti passivi (attività operanti nell'ambito del Terzo Settore).

Intervento normativo regionale

Con la presente proposta normativa, si intende procedere a variare in aumento di 0,40 punti base l'aliquota IRAP ordinaria corrisposta in misura del 3,90% a decorrere dal 1 gennaio 2026.

La norma prevede apposite clausole di salvaguardia per non apportare modifiche alle riduzioni e agli

aumenti già operati con le precedenti leggi regionali sopra richiamate.

RELAZIONE TECNICO FINANZIARIA

Articolo 1

Il comma 1 modifica le aliquote vigenti applicate ai quattro scaglioni di reddito introducendo le seguenti maggiorazioni rispetto all'aliquota di base:

di 0,5 punti percentuali per i redditi fino a 15.000,00 euro;

di 1,79 punti percentuali per i redditi oltre 15.000,00 euro e fino a 28.000,00 euro;

di 1,89 punti percentuali per i redditi oltre 28.000,00 euro e fino a 50.000,00 euro;

di 2,1 punti percentuali per i redditi oltre 50.000,00 euro

Rispetto alle maggiorazioni regionali vigenti, di cui all'articolo 1 della l.r. 16/03/2022, n. 3 le maggiorazioni disposte con la presente manovra determinano una **maggiore entrata stimata complessivamente in euro 116,2 mln.** Tale stima prudenziale è stata effettuata utilizzando gli ultimi dati resi disponibili dall'Agenzia delle Entrate (Cruscotto Entrate Tributarie – CENT) con riferimento all'anno d'imposta 2022. In particolare è stata effettuata una valorizzazione utilizzando gli imponibili per scaglione di reddito.

Tabella - Stime gettito Addizionale regionale Irpef

| Scaglioni reddito | Numero Contribuenti 2022 | % Scaglione Reddito imponibile ai fini dell'Addizionale regionale Irpef | Gettito attuale calcolato sulla base delle aliquote vigenti | Maggiorazione all'aliquota base, articolo 1, comma 1 DDL | Maggiore gettito art. 1 comma 1 DDL |
|-------------------|--------------------------|--|---|--|-------------------------------------|
| 0-15.000 | 118.684 | | € 1.194.956.384 | 0,5 | € 5.974.781,92 |
| 15.001-28.000 | 228.624 | | € 4.766.437.715 | 1,79 | € 35.865.888,01 |
| 28.001-50.000 | 113.518 | | € 3.782.778.000 | 1,89 | € 38.546.710,41 |
| 50.001-100.000 | 32.431 | | € 2.774.481.600 | 2,1 0,5 | € 35.974.229,61 |
| | 493.257 | | € 12.560.764.805 | | € 116.361.609,96 |

Il comma 2 stabilisce per gli anni 2025, 2026 e 2027 la non applicazione delle maggiorazioni previste al comma 1 ai titolari di un reddito imponibile complessivo, ai fini dell'addizionale regionale Irpef, fino a 28.000 euro. La detassazione vale per l'intera maggiorazione di aliquota regionale rispetto all'aliquota base, ovvero di quella già in vigore e applicata fino ad oggi e di quella ulteriore prevista con la presente manovra, per i soggetti con un reddito imponibile ai fini dell'imposta fino a 28.000 euro.

La quantificazione della minore entrata è stata stimata utilizzando i medesimi dati di cui al comma precedente. Come si evince dalla tabella, l'esenzione determina una **minore entrata stimata in euro 47,1 mln.** per il venir meno del gettito totale stimato in corrispondenza dei primi due scaglioni di reddito.

Il comma 3 introduce per gli anni 2025, 2026 e 2027 l'applicazione di una detrazione all'addizionale regionale ai redditi compresi tra 28.001 e 50.000 euro pari a 150,00 euro. Tale detrazione determina una **minore entrata stimata in euro 17,1 mln.** La quantificazione della minore entrata è stata effettuata tenendo conto della platea di soggetti interessati, individuati, come indicato nella precedente tabella, in circa 114 mila.

Al netto delle misure disposte ai commi 2 e 3, il maggior gettito riveniente dalla manovra relativa all'Addizionale regionale Irpef proposta viene stimato complessivamente in **52 milioni di euro** con decorrenza dall'anno 2025.

Il comma 4 aggiunge i commi 1 bis e 1 ter all'articolo 23 della legge regionale n. 36 del 2007 *"Disposizioni in materia tributaria e di altre entrate della Regione Umbria"*.

La manovra prevede a decorrere dall'anno 2026 un incremento dell'aliquota IRAP, pari a 0,40 punti percentuali, omogeneo per tutte le attività produttive che, in base ai dati delle dichiarazioni IRAP riferite all'anno d'imposta 2022, ultime disponibili da parte dell'Agenzia delle Entrate, risultano corrispondere l'imposta nella misura ordinaria del 3,90% sulla produzione netta nel territorio umbro.

La quantificazione della maggiore entrata, prevista con decorrenza dall'anno 2026, si basa su una stima prudenziale del contributo omogeneo del mondo produttivo territoriale come definita nel presente paragrafo calcolata sulla base imponibile di riferimento pari a circa 3,5 miliardi di euro e che rende un valore **pari a 14 milioni di euro.**

Il comma 1 ter stabilisce che l'incremento non modifica il carico tributario per i soggetti (terzo settore, cooperative sociali, ecc..) per i quali in precedente sono state disposte specifiche riduzioni e esenzioni in materia. Anche i settori di attività per i quali erano state applicate maggiorazioni dell'aliquota non subiranno gli incrementi previsti dalla presente norma.

I commi da 5 a 7 introducono, oltre alle indicazioni in merito all'imputazione a bilancio delle maggiori entrate, una clausola di salvaguardia, ai sensi dell'art. 39 c.4 del d.lgs.118/2011 e della Legge 196/2009 art.17, allo scopo di garantire la copertura finanziaria in caso di eventuali scostamenti rispetto alle previsioni di bilancio, preservando gli equilibri del medesimo, in base al principio sancito dall'art. 81 della Costituzione italiana, tenuto conto che le previsioni si basano su elaborazioni di stima dei dati ad oggi disponibili.

Il comma 8 destina le risorse finanziarie rivenienti dalla manovra per l'importo di 34,2 milioni di euro nell'esercizio 2025 alla copertura del ripiano del disavanzo sanitario regionale risultante al IV trimestre 2024. Inoltre, una somma di complessivi 38,522 milioni di euro nel triennio 2025-2027 viene destinata alla ricostituzione del fondo di dotazione negativo delle aziende sanitarie, con lo stanziamento di euro 12.840.666,00 nell'esercizio 2025 e di euro 12.840.667,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027.

Tali somme sono iscritte con il presente provvedimento alla Missione 13, Programma 04, Titolo 1 del Bilancio di previsione regionale 2025-2027, rispettivamente ai capitoli di spesa 02362_S *"Risorse aggiuntive regionali per ripiano disavanzi sanitari relativi all'esercizio 2024"* e 02364_S *"Risorse aggiuntive regionali per spese relative alla ricapitalizzazione dei fondi di dotazione negativi delle aziende sanitarie"*.

Le risorse finanziarie residue di euro 4.959.334,00 nel 2025 e di euro 53.159.333,00 in ciascuno degli esercizi 2026 e 2027 sono accantonate, nelle more della definizione della manovra di bilancio,

alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1 (capitolo 06033_S "Fondo maggiori entrate da manovra fiscale 2025 da ripartire). Tale accantonamento si rende necessario in quanto alcuni fabbisogni finanziari dettati dalle nuove regole di finanza pubblica previste dal 2025 sono ancora in corso di definizione relativamente alla puntuale quantificazione degli stessi.

Con successiva legge regionale di variazione al Bilancio, tali risorse saranno ripartite e finalizzate ai vari interventi di spesa.

Il comma 9 è una norma che si rende necessaria in quanto le modifiche apportate dal presente articolo entrano in vigore con riferimento all'anno d'imposta rispettivamente del 2025 per l'addizionale regionale all'IRPEF e a decorrere dall'anno d'imposta 2026 per l'imposta regionale attività produttive (IRAP) rimanendo pertanto applicate, per i periodi tributari precedenti, le aliquote definite dalle normative previgenti.

Tabella riepilogativa Effetti Finanziari del DDL

RIEPILOGO EFFETTI FINANZIARI DDL

| | Norma DDL | | MORFOLOGIA | NATURA | QUANTIFICAZIONE ENTRATA/SPESA | | | SALDO BILANCIO | | | COPERTURA FINANZIARIA BILANCIO REGIONALE | | |
|----------------|--------------|---|------------------------------|----------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | | | | | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 | 2025 | 2026 | 2027 |
| ENTRATE | ART. 1, c. 1 | Incremento Add.le regionale IRPEF a decorrere dal 2025 | RICORRENTE | CORRENTE | 116.200.000,00 | 116.200.000,00 | 116.200.000,00 | 116.200.000,00 | 116.200.000,00 | 116.200.000,00 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 |
| | ART. 1, c. 2 | non applicazione maggiorazione aliquota Add.le regionale per redditi minori o pari a 28.000 | RICORRENTE | CORRENTE | -47.100.000,00 | -47.100.000,00 | -47.100.000,00 | -47.100.000,00 | -47.100.000,00 | -47.100.000,00 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 |
| | ART. 1, c. 3 | detrazione euro 150.000 per redditi ai fini Add.le regionale da 28.000,00 a 50.000 | RICORRENTE | CORRENTE | -17.100.000,00 | -17.100.000,00 | -17.100.000,00 | -17.100.000,00 | -17.100.000,00 | -17.100.000,00 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 |
| | ART. 1, c. 4 | Incremento IRAP a decorrere dal 2026 | RICORRENTE | CORRENTE | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | | 14.000.000,00 | 14.000.000,00 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 | TITOLO 1 ENTRATE TIPOLOGIA 0101 |
| totale entrata | | | | | 52.000.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 52.000.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | | | |
| SPESA | ART. 1, c. 8 | Ripiano disavanzi sanitari esercizio 2024 | NON RICORRENTE | CORRENTE | 34.200.000,00 | | | 34.200.000,00 | | | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 |
| | ART. 1, c. 8 | Spese per ricapitalizzazione Fondi di dotazione negativi aziende sanitarie | NON RICORRENTE | CORRENTE | 12.840.666,00 | 12.840.667,00 | 12.840.667,00 | 12.840.666,00 | 12.840.667,00 | 12.840.667,00 | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 | MISSIONE 13, PROGRAMMA 04, TITOLO 1 |
| | ART. 1, c. 8 | Accantonamento Fondo maggiori entrate da ripartire | NON RICORRENTE DISCREZIONALE | CORRENTE | 4.959.334,00 | 53.159.333,00 | 53.159.333,00 | 4.959.334,00 | 53.159.333,00 | 53.159.333,00 | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1 | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1 | MISSIONE 20, PROGRAMMA 03, TITOLO 1 |
| totale spesa | | | | | 52.000.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | 52.000.000,00 | 66.000.000,00 | 66.000.000,00 | | | |
| Saldo netto | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |